

REFRIGERA 2021

3 - 4 - 5 NOVEMBRE 2021
BOLOGNAFIERE

EVENTO INTERNAZIONALE
CERTIFICATO DA



ORGANIZZATO DA



A151 Srl

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormanò - Milano
Tel.: +39-02-66306866 Fax: +39-02-66305510
C.F. / Partita Iva: 02769870342



DOMANDA DI AMMISSIONE

La Ditta sottoscritta richiede di essere ammessa quale ESPOSITRICE alla mostra convegno **REFRIGERA 2021**, in base al Regolamento Generale disponibile sul sito www.refrigera.show, che riconosce in ogni sua parte e che espressamente approva con la firma apposta in calce alla presente Domanda di Ammissione.

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

N. ISCRIZIONE	PADIGLIONE	CORSIA	STAND

DATI PER FATTURAZIONE

Ragione Sociale

P.IVA

Via Cap

Città Prov. Nazione

Telefono E-mail

Sito web

Persona incaricata della pratica

E-mail della persona incaricata della pratica

Codice Destinatario SDI: Casella PEC:

DESCRIZIONE AREA ESPOSITIVA	COSTO AL MQ.	MQ. RICHIESTI	TOTALE
Area non allestita (minimo mq. 16 - con 3 lati aperti min. mq. 32 - a isola min. mq. 64)	€ 110	€
Area con stand allestito completo di: pareti perimetrali, fascione riportante la ragione sociale, moquette a terra, 2 faretti, impianto elettrico con allaccio e consumo a forfait, energia elettrica monofase fino a 2 kw, escluso arredo interno	€ 165	€
Ditte rappresentate (ved. R.G. art. 1) N°	RAGIONE SOCIALE: Ditta 1: Ditta 2: Ditta 3:		
TASSA D'ISCRIZIONE La quota di iscrizione è comprensiva dell'assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell'inserimento dell'azienda nel Catalogo Ufficiale e nel sito web della Manifestazione, tessere di ingresso per espositori, 1 posteggio auto, allacciamento e collaudo impianto elettrico con potenza fornita massima fino a 2 Kw, fornitura estintori a norma di legge, pulizie giornaliera dello stand, oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore.			
<input checked="" type="checkbox"/> Tassa d'iscrizione per la Società espositrice	N° 1 x € 150	€ 150.00	
<input type="checkbox"/> Tassa d'iscrizione per ogni Ditta Rappresentata o Co-Espositore*	N° x € 150	€	
* Non include pass auto aggiuntivo			

ACCONTO (IVA INCLUSA) :	30% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO = €	TOTALE	€
SALDO (IVA INCLUSA):	70% ENTRO IL 30/08/2021 = €	VAT 22%	€
		TOT+VAT	€

METODO DI PAGAMENTO

BANCA DI APPOGGIO: copia del bonifico bancario, autorizzato e stampato dalla banca, a favore di A151 S.r.l. • BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia 353 - Corso Sempione, 65/A - 20149 MILANO (MI) Italy • IBAN: IT 43 N 0306901603100000067167 - SWIFT/BIC CODE: BCITITMM
A151 srl - Via Carlo Farini, 34 - 43121 Parma (PR) - Italy • P.IVA: 02769870342

COMPLETARE, STAMPARE, FIRMARE E SPEDIRE CON E-MAIL A EVENTS@REFRIGERA.SHOW O CON FAX AL +39 02 66305510

Data

Firma autorizzata - Nome e Cognome

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il titolo ufficiale è: "REFRIGERA 2021 – Mostra Convegno Internazionale dedicata alla refrigerazione industriale, commerciale e logistica, in seguito "la Manifestazione"

ORGANIZZATORI

La Manifestazione è promossa e organizzata da **A151 Srl** (in seguito "l'Organizzatore") con l'assistenza tecnica di BolognaFiere.

La sede della Segreteria Organizzativa e commerciale della Manifestazione è:

Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano (MI)
Tel +39-02 66306866 - Fax +39-02 66305510
events@refrigera.show - www.refrigera.show

LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La Manifestazione avrà luogo nel Quartiere Fieristico di Bologna dal 3 al 5 Novembre 2021.

ART. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come Espositori: **A)** le aziende italiane, o estere, che espongono prodotti di propria fabbricazione o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, distributori, agenti o rappresentanti esclusivi generali; **B)** le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati dalla manifestazione; **C)** Case Editrici di settore; i soggetti partecipanti non potranno subordinare la propria partecipazione alla Manifestazione al soddisfacimento di riserve o condizioni di sorta apposte nella propria domanda di ammissione. **A151 Srl** si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione alla Manifestazione delle ditte richiedenti che non posseggano i requisiti previsti dal presente articolo.

ART. 2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione utilizzando il posteggio che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico di Manifestazione, il Regolamento di Quartiere e tutte le prescrizioni integrative che **A151 Srl** dovesse in qualsiasi momento adottare nell'interesse della Manifestazione.

È fatto espresso divieto agli Espositori di cedere o comunque assegnare, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato. In difetto, le merci introdotte ed esposte abusivamente saranno escluse dalla Manifestazione a rischio e spese del titolare del posteggio.

ART. 3 - LIMITE AREA ESPOSITIVA

È fatto divieto di collocare all'esterno delle aree espositive elementi propri di allestimento e di arredamento.

ART. 4 - ISCRIZIONI - INVIO DOMANDA E VERSAMENTO ACCONTO

Le domande di ammissione, compilate con l'apposito modulo, dovranno essere sottoscritte personalmente dal richiedente qualora si tratti di ditta individuale e dal legale rappresentante in ogni altro caso e dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dall'acconto previsto dalla domanda di ammissione. Le domande di ammissione pervenute all'Organizzatore successivamente al 30 agosto 2021 dovranno essere accompagnate dal versamento dell'intero importo di partecipazione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate e firmate che perverranno entro il 30 agosto 2021. Le conferme verbali, via fax o le domande non corredate dalla documentazione richiesta non saranno considerate valide.

L'accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi.

ART. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO

È attribuita agli Espositori la facoltà di recedere dal presente contratto. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 gg dalla data di inizio manifestazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata a **A151 Srl** - Via Gramsci, 57 20032 Cormano (MI). L'esercizio del diritto di recesso da parte degli Espositori legittima **A151 Srl** a trattenere unitamente alle quote di iscrizione se previste, anche l'importo (acconto) previsto all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla Manifestazione, quale caparra penitenziale. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di 60 gg dalla data di inizio manifestazione, l'Espositore sarà tenuto al pagamento

dell'intero importo previsto quale canone di adesione di cui all'art. 9/A del presente Regolamento Generale.

ART. 6 - CLAUSOLA PENALE

Qualora l'Espositore rinunci a partecipare alla Manifestazione, e tale rinuncia pervenga a **A151 Srl** oltre il suddetto termine di 60 gg dalla data di inizio della manifestazione, l'espositore non avrà diritto alla restituzione di quanto corrisposto all'atto della presentazione della domanda e sarà tenuto a pagare l'intero importo dovuto per la partecipazione alla Manifestazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1382 C.C. Resta impregiudicato il diritto dell'Organizzatore di agire in via giudiziaria onde ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno derivato da tale rinuncia tardiva. L'Organizzatore si riserva comunque il diritto di assegnare ad altro Espositore il posteggio preventivamente assegnato alla ditta rinunciataria.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza degli Organizzatori. Eventuali richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di ammissione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre gli Organizzatori avranno la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Saranno comunque tenuti a darne comunicazione all'Espositore con comunicazione scritta (ovvero telefax o altro mezzo idoneo) spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone. Gli Organizzatori si riservano di assegnare posteggi anche non risultanti dalla pianta predisposta. Nulla potrà essere richiesto (sconti o indennizzi) per l'eventuale presenza nell'area dello stand di colonne o altre strutture architettoniche o di sicurezza anti incendio essendo parti strutturali dei padiglioni.

ART. 7/A - CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno indicato sullo stesso Regolamento e in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 6. L'accesso al quartiere fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito sito <https://pass.bolognafiere.it/omnia>; ad ogni Espositore sarà inviata un'apposita password per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi del personale e dei mezzi della propria azienda nonché delle aziende allestitrici e fornitrici che accederanno, per suo conto, al quartiere fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. BolognaFiere potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

ART. 7/B - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno tassativamente essere contenuti entro la superficie dello stand. La loro altezza non dovrà assolutamente superare l'altezza massima consentita dal regolamento Tecnico. Gli allestimenti che superano l'altezza massima consentita dal regolamento Tecnico dovranno essere sottoposti all'approvazione di BolognaFiere e dell'Organizzatore entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore e a BolognaFiere per approvazione il progetto d'allestimento fuori standard timbrato e firmato da tecnico abilitato, entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è

possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposita modulistica tecnica, reperibile all'indirizzo www.befair.eu. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso all'Organizzatore e a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei summenzionati moduli tecnici. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nei summenzionati moduli tecnici. È fatto obbligo all'Espositore di installare nello stand, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate come forniti da BolognaFiere. È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l'altezza di cm. 30. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Identica facoltà ed obbligo sussistono per i posteggi, installazioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne.

La mancata consegna agli organizzatori delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico e di Quartiere" per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà all'Organizzatore la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Ente o di terzi, è a carico, esclusivamente dell'Espositore.

L'inosservanza delle norme ed in particolare di quelle in materia di sicurezza antincendio da diritto all'Organizzatore a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a euro 60,00 al mq. o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 8 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui relativi ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero con un minimo di € 300,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo

indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico.

ART. 9 - INGRESSI - TESSERE

L'ingresso alla "Manifestazione" sarà a inviti. Per l'ingresso alla Manifestazione degli espositori, del loro personale, degli invitati, ed eventuali altri aventi diritto, sono istituite speciali tessere di ingresso la cui regolamentazione è contemplata nel Regolamento Tecnico.

Resta inteso che a causa dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-19, le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

ART. 9/A - TARIFFE DI PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO ACCONTO

Quota di Iscrizione: Euro 150,00.

La Quota di iscrizione è dovuta da ogni richiedente e comprende: inserimento nel Catalogo Ufficiale (cartaceo e/o on line), assicurazione All Risk e Responsabilità Civile secondo quanto riportato nel successivo Art. 12, oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore, allacciamento, collaudo, impegno di potenza fino a 2 kw, parcheggio auto e tessere d'ingresso, pulizia giornaliera dello stand, fornitura di estintori a norma di legge.

Tariffe di partecipazione:

Area espositiva nuda: € 110/mq

Area espositiva allestita: € 165/mq

Gli importi di cui sopra sono soggetti a I.V.A. di Legge.

Versamento Acconto: Con la Domanda di ammissione - compilata tramite apposito modulo e sottoscritta dal Titolare se si tratta di ditta individuale e dal Legale Rappresentante in ogni altro caso - gli Espositori dovranno versare un anticipo pari al 30% dell'importo totale.

Gli importi di cui sopra sono soggetti a I.V.A. di Legge.

Gli importi citati dovranno essere inviati all'Organizzatore tramite bonifico bancario a favore di **A151 Srl** alle seguenti coordinate: BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia 353 - Corso Sempione, 65/A - 20149 MILANO (MI) Italy • IBAN: IT 43 N 03069 01603 100000067167 • Swift code: BCITITMM. Le Domande di ammissione non accompagnate dal versamento dell'acconto non saranno accettate. Qualora la Domanda di ammissione non venisse accolta, sarà restituito solamente l'importo versato in anticipo. Nel caso in cui l'espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato di rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di ammissione.

Entro la data di inizio del Salone l'Organizzatore emetterà fattura di saldo delle somme dovute per la partecipazione al Salone sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l'ingresso per l'allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso l'Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter potersi dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9/B - NORMATIVA IVA

In base alla nuova normativa IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le società estere (con esclusione dei privati), sia residenti nell'Unione Europea sia al di fuori dell'Unione Europea, non saranno più assoggettate all'IVA italiana per le prestazioni di servizi inerenti la partecipazione a Fiere (spazi e servizi connessi). I biglietti di ingresso alla fiera e i servizi di ristorazione continueranno a essere ancora imponibili ai fini IVA per tutti i soggetti, italiani ed esteri.

ART. 10 - CATALOGO ESPOSITORI

L'Organizzatore provvede, senza alcuna responsabilità, a produrre un Catalogo Espositore (cartaceo e/o on line) entro l'apertura della Manifestazione. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti le adesioni pervenute ed accettate sino a 30 gg prima della data di inizio della Manifestazione e sarà compilata con i dati desunti "dall'anagrafica della domanda di ammissione".

Le indicazioni di cui sopra sono gratuite. A pagamento, l'Espositore può aggiungere - previa autorizzazione dell'Organizzatore per quanto concerne la suddivisione dei prodotti - altre indicazioni tecniche o pubblicitarie, previ accordi speciali da stabilirsi.

ART. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI A151 E BOLOGNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione.

L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente **A151 Srl** e BolognaFiere, a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand a un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato come l'Organizzatore, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere e l'Organizzatore di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

ART.12 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate dall'Organizzatore:

- garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone - copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
- garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
- rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e l'Organizzatore.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere all'Organizzatore della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri, e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si

obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, BolognaFiere e l'Organizzatore ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere e l'Organizzatore da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere e l'Organizzatore limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

ART.13 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

ART.14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. BolognaFiere e l'Organizzatore si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita.

ART.15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere e dell'Organizzatore.

ART.16 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI ECC., E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni diretti o indiretti che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre o effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra. Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica,

nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

ART.17 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive, per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- I collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente, la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere che accetteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione".
 - Il servizio di pulizia particolare degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere.
 - I collegamenti e disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere.
 - Per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere.
 - È consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.
- L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, e in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori e i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

ART.18 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

L'Organizzatore si riserva di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni o errori, alla diffusione di informazioni, contenute nella Domanda di ammissione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, o altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute e accettate sino a 30 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnatogli dall'Organizzatore.

ART.19 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

ART.20 - PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle

autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. BolognaFiere o l'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

ART.21 - PERMESSI E DIVIETI PARTICOLARI

Durante la manifestazione è consentita, nel rispetto e nell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla Legge in materia, l'attività di vendita con consegna immediata e sul posto della merce e oggetti esposti e l'esposizione dei relativi prezzi.

In particolare agli Espositori è invece vietata:

- La cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
 - L'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
 - Qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
 - L'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica del Salone, quale appare dalla domanda di ammissione;
 - L'esposizione di cartelli o campioni anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di ammissione e non rappresentate;
 - L'utilizzo, a qualsiasi scopo, di mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
 - Ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza preventiva autorizzazione da parte della direzione di BolognaFiere e dell'Organizzatore e inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;
 - La diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;
 - L'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
 - Qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri Espositori e l'Organizzatore.
- I divieti di carattere tecnico, emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e/o risolvere il contratto di partecipazione

al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

ART.22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre la durata del Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata, e-mail, telefax, telegramma, da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio della Manifestazione.

ART.22/A - FORZA MAGGIORE

Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonerato produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.

Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l'evento, l'Organizzatore si riserva di trattenerne la sola quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente realizzate, provvedendo alla restituzione delle restanti somme incassate senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell'Organizzatore.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obblighi-ga-zio-ni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonerato produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna

garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'ART. 22 - Rinvio, Riduzione o Sospensione del Salone.

ART.23 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale ecc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore (A151 S.r.l.) ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano. Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART.24 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere, reperibile sul sito www.bolognafiere.it/gruppo/inostrivalori, di dividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

ART.25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso.

L'Organizzatore (di seguito, per brevità, la "Società") si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

I dati personali da Voi messi a disposizione, nel rispetto dei consensi al trattamento da Voi prestati, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate, e in ogni caso da tutte le Società indicate da **A151 Srl**.

OBBLIGATORIO

L'ESPOSITORE: _____

(nome per esteso in stampatello)

Dichiara di aver preso visione, conoscenza ed accettare specificatamente tutti gli articoli del regolamento del Salone in queste pagine menzionati, le norme e le tariffe di partecipazione al Salone, e tutte quelle emanate anche successivamente per l'organizzazione ed il funzionamento del Salone.

In particolare, l'Espositore dichiara di accettare ed approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone contenute nei seguenti:

1. Ammissione al Salone; 2. Accettazione del Regolamento Generale; 3. Limite area espositiva; 4. Iscrizioni - Invio domanda e versamento acconto; 5. Facoltà di recesso; 6. Clausola penale; 7. Assegnazione degli stand; 7/A. Consegna degli stand; 7/B. Allestimenti; 8. Riconsegna degli stand; 9. Ingressi e tessere; 9/A. Tariffe di partecipazione e versamento acconto; 9/B. Normativa Iva; 10. Catalogo Espositori; 11. Sorveglianza contro i furti - Responsabilità per furti e danni - Esonero di responsabilità di A151 e BolognaFiere - Clausola di manleva; 12. Assicurazioni - Esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità; 13. Reclami; 14. Proprietà intellettuale; 15. Temporanea importazione; 16. Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi ecc... e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento; 17. Servizi tecnici; 18. Stampati informativi e informazioni on-line; 19. Forme pubblicitarie a pagamento; 20. Parcheggi; 21. Permessi e divieti particolari; 22. Rinvio, riduzione o sospensione del salone; 22/A. Forza Maggiore; 23. Disposizioni di carattere generale - Elezione di domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana e foro territorialmente competente; 24. Rapporti con BolognaFiere; 25. Trattamento dei dati personali.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE